ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO
SAN DEMETRIO CORONE - COSENZA –ITALY
SHKOLLA E BASHKUAR SHEN MITER KORONE

Dirigenza ed Uffici Amministrativi
Via Dante Alighieri n°146 – 87069 San Demetrio Corone (CS)
Drejtim dhe Fusha Administrative
1. Udha Dante Alighieri n°146 – 87069 Shen Mitër Korone (CS)
Tel.+39 0984 956086 – Fax +39 0984 910723- Codice Fiscale: 97022490789
Mail PEC Scuola: cspc060008@pec.istruzione.it Mail Liceo: cspc060008@istruzione.it
Mail Comprensivo: csic83200n@istruzione.it - Sito Web: www.iosandemetrio.edu.it
Santa Sofia d'Epiro Tel. 0984957020 - San Giorgio A. Tel. 098386103
Vaccarizzo A. Tel. 098384095- San Cosmo A. Tel .098384060

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO S. DEMETRIO CORONE
Prot. 0008417 del 06/11/2026
VI-5 (Uscita)

San Demetrio Corone, 06/XI/2026

Ai Sig.*ri* Genitori degli Alunni, iscritti e frequentanti l'Istituto in intestazione, per i vari Ordini/Gradi Scuola
Al Direttore sga di Istituto per istruzione Pratiche burocratiche
Ai sigg. Docenti dell'Istituto
Agli Atti scolastici e sul sito on line con massima Trasparenza, per Interessati diretti ed indiretti
SEDE

Oggetto: **Tasse scolastiche erariali, Contributo volontario e "*Premio Assicurativo integrativo*" – Importi, Modalità Versamento ed, eventuali, Rimborsi, anno scolastico 2026/2027**

RICHIAMATI gli **Atti**, relativi al **Servizio assicurativo**, intermediato, da **Benacquista Assicurazioni**, con Pratica del 4 ottobre 2024 e CIG B347BB4FD5, previa verifica della validità del Contratto, per il 2026/2027, dell'Impresa assicuratrice effettiva e dei Premi pro capite.

RICHIAMATI
- l'art. 18 del D. L. n.*ro* 48/2023, convertito, dalla Legge n.*ro* 85/2023, come modificato, dall'art. 2-*ter* del D. L. n.*ro* 90/2025, convertito dalla Legge n.*ro* 109/2025; l'art. 7 del D.L. n.*ro* 159/2025, convertito dalla Legge n.*ro* 198/2025, e la Circolare INAIL n.*ro* 1 del 9 gennaio 2026;
- l'art. 5 del D. *lgs.* n.*ro* 82/2005, il D. I. n.*ro* 129/2018, il Regolamento UE 2016/679 ed il D. *lgs.* n.*ro* 196/2003; per le agevolazioni fiscali, l'art. 15 del D.P.R. n.*ro* 917/1986 per il 2026 e l'art. 14 del D.*lgs.* n.*ro* 117/2026 dal 1° gennaio 2027, secondo la decorrenza, stabilita, dall'art. 377.

RICHIAMATE
- la **Nota MIM**, prot. n.*ro* AOODGOSV.RU.**100847** del 17 dicembre **2025**, relativa alle Iscrizioni, per l'anno scolastico 2026/2027;
- le **Note MIUR** n.*ro* 312 del 20 marzo 2012 e n.*ro* 593 del 7 marzo 2013 sui **Contributi alle Famiglie**; l'art. 200 del D.*lgs.* n.*ro* 297/1994 e l'art. 4 del D.*lgs.* n.*ro* 63/2017, con il D.M. n.*ro* 370 del 19 aprile 2019, in materia di **Tasse ed Esoneri**.

IL *DIRIGENTE SCOLASTICO*
pro tempore dell'Istituto scrivente per il ruolo ricoperto e le funzioni riconosciute e rivestite nelle more delle Responsabilità connesse al ruolo

VISTO la **dovuta analitica** esplicativa, in ordine all'oggetto, con la presente,

DETTAGLIA

la complessa Questione dell'Argomentare, rappresentando, quanto a seguire.

PREMESSO che
- l'art. 34 della Costituzione e l'art. 1, comma 622, della Legge n.*ro* 296/2006 disciplinano la Gratuità e l'Obbligo di Istruzione, per, almeno, dieci anni, ordinariamente, dai sei ai sedici anni, comprendendo il primo biennio della Scuola Secondaria di secondo grado;
- il Diritto/Dovere, all'Istruzione e Formazione, disciplinato, dal D.*lgs.* n.*ro* 76/2005, è distinto dall'Obbligo di Istruzione e prosegue, fino a diciotto anni o al conseguimento di una Qualifica professionale, almeno, triennale, entro tale età.
- Gli Studenti delle Classi prima, seconda e terza della Scuola Secondaria di Secondo grado non versano le Tasse erariali di Iscrizione e Frequenza. Queste sono dovute, salvo esonero, nelle classi quarta e quinta, non decorrendo, automaticamente, dal compimento dei sedici anni. Le Tasse di Esame e Diploma seguono le, rispettive, Disposizioni.

Tale è l'Impianto normativo, in vigore, circa le Tasse scolastiche, come in D. *lvo* n.*ro* 297 del 16 aprile 1994, all'art. 200. Tutto ciò premesso, quindi, è da chiarire la Differenza, tra Tasse scolastiche erariali e Contributo liberale scolastico, entrambi, a carico totale delle Famiglie degli Studenti, così in sintesi:

A) TASSE SCOLASTICHE ERARIALI: Sono Tributi, dovuti, nei casi, previsti, dalla Legge, salvo Esonero, e si versano, all'Erario, non sul conto della Scuola. Per questo Versamento è possibile utilizzare il Modello F24, con i codici tributo, indicati, di seguito, oppure gli ulteriori canali erariali, ammessi, dalle Istruzioni ufficiali.
Le quattro Tipologie sono Tassa di:
- Iscrizione;
- Frequenza;
- Esame;
- Rilascio del Diploma.

B) CONTRIBUTO LIBERALE: E' volontario e sostiene l'Ampliamento dell'Offerta Formativa. Le Deliberazioni degli Organi collegiali e l'Iscrizione non lo rendono obbligatorio. Il mancato Versamento non condiziona Iscrizione, Frequenza, Valutazione, Documenti o Attività curricolari. Le Note MIUR n.*ro* 312/2012 e n.*ro* 593/2013 distinguono tale Contributo, dai Rimborsi delle Spese, sostenute, per conto delle Famiglie, tra cui l'Assicurazione individuale RC ed Infortuni.

Per tutti gli Ordini di Scuola dell'Istituto le Voci vanno, quindi, distinte, in:

TASSE ERARIALI, CONTRIBUTO VOLONTARIO E RIMBORSO DEL PREMIO ASSICURATIVO INTEGRATIVO.

A seguire **INFORMATIVA** e **MODALITA'** di **VERSAMENTO**, sia delle **Tasse erariali Obbligatorie**, sia del **Contributo Volontario di Istituto**, per Tipologia, delle Voci di Appoggio, degli Importi e della Previsione di Destinazione d'Uso, come, da, apposite, Delibere degli *OO*. *CC*. di Istituto – **Delibera 34 di Collegio dei Docenti, Verbale 2 del 14 settembre 2026; Deliberazione IV di Commissario Straordinario di Istituto, Verbale I del 14 settembre 2026**

I. Riguardo al Versamento delle Tasse erariali Obbligatorie

Precisasi che:
- Le Tasse di Iscrizione e Frequenza, negli Importi, determinati, dal D.P.C.M. 18 maggio 1990, sono dovute, nelle classi quarta e quinta della Scuola Secondaria di secondo grado, salvo esonero. Per Esami e Diplomi, si applicano le specifiche disposizioni.
- È confermata la Gratuità delle classi Prima, Seconda e Terza della Scuola Secondaria di secondo grado, per le Tasse di Iscrizione e Frequenza.
- Gli Importi, derivanti, dalla Tabella E della Legge n.*ro* 41/1986 e dal D.P.C.M. 18 maggio 1990, richiamati, anche, nel D.M. n.*ro* 370/2019, sono riportati, per come risultanti, dalle Indicazioni ministeriali vigenti.

- **TASSA DI ISCRIZIONE**

da corrispondere, da parte dello/a Studente/ssa, all'atto dell'Iscrizione, ad un Corso di Studi di Istruzione Secondaria di secondo grado; è da versare una sola volta, ordinariamente, all'Iscrizione alla classe quarta, se non, già, assolta, salvo esonero. Non è rateizzabile ed è devoluta, integralmente, all'Erario, per un Importo, pari a **sei/04 (leggasi 6,04) euro**.

- **TASSA DI FREQUENZA**

da corrispondere, ogni anno, per la Frequenza della Classe quarta e della Classe quinta, da parte dello/a Studente/ssa; può essere rateizzata, con pagamento della prima rata, ad inizio d'anno, e delle altre, nei mesi di dicembre, febbraio ed aprile (Decreto Ministeriale Finanze 16 Settembre 1954). Detta Tassazione deve essere pagata, per intero, sia nel caso che l'Alunno/a si ritiri, dalla Scuola, sia nel caso che sia costretto/a, ad interrompere la Frequenza, per motivi vari. In caso di Trasferimento di uno/a Studente/ssa, da Istituto Statale, ad altro Statale/Paritario, il Pagamento è riconosciuto valido, dalla nuova Scuola. L'Importo è pari, a **quindici/13 (leggasi 15,13) euro**.

- **TASSA PER ESAMI DI STATO** e **PER ESAMI DI IDONEITÀ ED ESAMI INTEGRATIVI**

da corrispondere, esclusivamente, nella Scuola Secondaria di secondo grado ed al momento della Presentazione della Domanda per gli Esami di Idoneità, Integrativi, di Licenza, di Qualifica, di Stato (ex maturità). L'Importo, rateizzabile (art. 3 Decreto Ministeriale Finanze 16/9/1954), è pari a **dodici/09 (leggasi 12.09) euro**.

- **TASSA DI RILASCIO DEL DIPLOMA**

da corrispondere, in unica soluzione, al momento della consegna del Titolo di Studio, con un Importo, pari a **quindici/13 (leggasi 15,13) euro**, per il rilascio del Diploma di Maturità delle Scuole Superiori e per quello dei Conservatori di Musica.

CLASSI	TASSA ISCRIZIONE	TASSA FREQUENZA	TASSA ESAME	TASSA ESAMI IDONIETA'/INTEGRATIVI	TASSA DIPLOMA
1^	*Non dovuta*	*Non dovuta*	*****	*****	*****
2^	*Non dovuta*	*Non dovuta*	*****	*****	*****
3^	*Non dovuta*	*Non dovuta*	*****	*****	*****

4^	**6,04 €**	**15,13 €**	*****	*****	*****	***si paga solo una volta**
5^	*Non dovuta*	**15,13 €**	**12,09 €**	*****	15,13 € al rilascio, salvo esonero	
Idoneità Integrativi	*Non dovuta*	*****		**12,09 €**	*****	

Rispetto, a questa Obbligatorietà, riportata in Tabella, l'art. 200 del T.U. n.*ro* 297/1994 prevede, per la Dispensa dalle Tasse e per il Mantenimento del Beneficio, le seguenti condizioni, da verificare, rispetto alla domanda ed alla fattispecie applicabile:

- Aver riportato un Voto in Condotta, non inferiore ad otto decimi;
- Non essere ripetente, tranne che tale condizione sia ascrivibile, a casi di comprovata infermità;
- Non avere riportato alcuna Punizione Disciplinare di Sospensione, superiore, a cinque giorni, o Punizioni disciplinari più gravi,

è ammessa la **Dispensa**, **dal Pagamento delle Tasse scolastiche erariali obbligatorie**.
Questi casi sono quelli, di seguito elencati:

a) MERITO SCOLASTICO: Esonero, ai sensi dell'art. 200, comma 5, del D.*lgs.* n.*ro* 297/1994, per Chi consegue una media, non inferiore, ad otto decimi, nello scrutinio finale, nel rispetto delle condizioni di comportamento e delle cause di perdita del beneficio. Per il merito, non ancora accertabile, la domanda è subordinata all'esito dello scrutinio.

b) MOTIVI ECONOMICI: Esonero totale, per gli Studenti del quarto e quinto anno, con ISEE, del Nucleo familiare, pari o inferiore a 20.000,00 € (art. 4 del d.lgs. n. 63/2017; D.M. n. 370 del 19 aprile 2019; nota MIUR n. 13053 del 14 giugno 2019). La Soglia riguarda l'ISEE e non il reddito familiare lordo; il Beneficio si richiede, indicando il valore di un'Attestazione in corso di validità.

c) CATEGORIE TUTELATE: Si applicano le fattispecie dell'art. 200, commi 7 e 8, del D.lgs. n.*ro* 297/1994, con i requisiti previsti, dalla Legge. Sono compresi:

- Orfani di Guerra; di Caduti per la lotta di liberazione; di Civili, caduti per fatti di guerra; di Caduti per causa di Servizio o di Lavoro;
- Figli di Mutilati o Invalidi di guerra o per la lotta di liberazione; di Militari, dichiarati dispersi; di Mutilati o di Invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro;
- Ciechi civili; inoltre, nei casi dell'art. 200, comma 8, i mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, i mutilati o invalidi civili per fatti di guerra e i mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro.

Inoltre, sono dispensati, dal Pagamento delle Tasse erariali, di cui sopra:

- Gli Studenti stranieri ed i Figli di Cittadini italiani, residenti all'estero, che svolgono gli Studi in Italia, ai sensi dell'art. 200, comma 10, del D.lgs. n.*ro* 297/1994; per gli Studenti stranieri la specifica dispensa è concessa a condizioni di reciprocità, ferme le altre cause di esonero applicabili.

Le **Domande**, dirette ad ottenere il suddetto **Esonero dalle Tasse scolastiche erariali**, ricorrendone le Condizioni, corredate, da, idonee, Attestazioni, con l'ISEE, valido o le Dichiarazioni ed i Documenti pertinenti, vanno presentate, in carta semplice, al Dirigente scolastico dell'Istituto, in base, a quanto, nel R. D. n.*ro* 653/1925. Il Trattamento dei dati avviene, per Obblighi di Legge e Compiti istituzionali, ai sensi degli artt. 6 e 9 del Regolamento UE 2016/679 e del D.*lgs.* n.*ro* 196/2003: Non è richiesto un Consenso, come condizione del Beneficio; si raccolgono solo i Dati necessari, tramite canali riservati. Per il Rimborso di Tasse erariali, non dovute, si seguono le Istruzioni dell'Agenzia delle Entrate, tenendo conto, anche, della Nota MIUR n.*ro* 16721 del 24 luglio 2019; la segreteria assiste, nella domanda e nella verifica del versamento. La Scuola non restituisce, con fondi propri, Somme incassate.

II. <u>Riguardo il Contributo scolastico Volontario</u>

TUTELA INAIL E POLIZZA INTEGRATIVA – Dall'anno scolastico 2025/2026, la Tutela INAIL delle Attività di Insegnamento ed Apprendimento è strutturale (art. 18 del D. L. n.*ro* 48/2023 ed art. 2-*ter* del D. L. n.*ro* 90/2025; Circolare INAIL n. 1/2026). Nella Scuola statale opera la gestione, per conto dello Stato, senza Premio INAIL individuale, a carico delle Famiglie.
Le Prestazioni INAIL operano, nei requisiti e nei limiti di Legge e non equivalgono alla Copertura privata di responsabilità civile o al Rimborso di ogni spesa sanitaria. Il normale tragitto casa scuola non è generalmente assicurato per gli studenti; l'art. 7 del D.L. n.*ro* 159/2025, convertito dalla Legge n.*ro* 198/2025, disciplina, invece, i Tragitti, relativi alla Formazione Scuola/Lavoro.
La Polizza Integrativa offre, soltanto, le, ulteriori, Garanzie, risultanti, dal Contratto. Sono resi disponibili Assicuratore, Intermediario, Decorrenza, Scadenza, Premio, Massimali, Esclusioni, Franchigie e Modalità di Denuncia.
Si ribadisce la natura volontaria del Contributo per l'Offerta Formativa e la sua distinzione, dal Rimborso assicurativo.

Il Contributo liberale sostiene l'Ampliamento dell'Offerta Formativa, approvato, dagli Organi competenti. Il Rimborso del Premio RC ed Infortuni riguarda, invece, la Spesa documentata, sostenuta, per conto delle Famiglie, riferita, ad una Polizza, valida ed agli atti competenti. L'eventuale Richiesta di Rimborso del Premio non rende obbligatoria la Quota, per Progetti, Fotocopie o Materiale didattico curricolare.
I Contributi volontari possono essere proposti, in tutti gli Ordini di Scuola, anche, durante l'Obbligo di Istruzione. Le Attività curricolari ed i Servizi, connessi, all'Assolvimento dell'Obbligo, non possono essere condizionati, al loro Versamento.

Per Uscite ed Attività, ulteriori, la Scuola verifica, preventivamente, le Coperture e le Misure inclusive, senza automatismi, legati al mancato Pagamento della Quota liberale.
I Versamenti, destinati alla Scuola, si effettuano, mediante pagoPA, tramite Pago In Rete o il Servizio integrato nel registro elettronico, ai sensi dell'art. 5 del D.*lgs.* n.*ro* 82/2005.
Gli Avvisi e le Ricevute distinguono Premio assicurativo e Contributo volontario, indicando Studente, Anno scolastico e Causale. La Quota volontaria conserva la possibilità di non aderire.
N. B.: Precisasi che la Quota Assicurativa è, parimenti, esigibile per il Personale scolastico, per il quale si verificano Adesione, Condizioni e Gratuità contrattuali.

Termine per il Versamento: Lunedì 30 NOVEMBRE 2026

La Causale è specifica:

- "***Rimborso Premio assicurazione integrativa anno scolastico 2026/2027***" oppure
- **"*Erogazione liberale per Ampliamento dell'Offerta Formativa*"**.

Non si prevedono Raccolte informali in contanti, affidate a Docenti o Genitori.
Per Versamenti, duplicati o non dovuti, si presenta Istanza motivata alla segreteria; il Rimborso del Premio dipende, dalle condizioni contrattuali e dalla spesa, già, sostenuta.
Le Entrate e le Spese sono registrate, nel Programma Annuale e nel Conto Consuntivo, secondo il D. I. n.*ro* 29/2018 e sono soggette ai controlli dei Revisori dei Conti.
Infine la stessa Amministrazione scolastica

INFORMA

che questi Contributi volontari, rientrando, nella Tipologia di Donazioni (L. n.*ro* 40/2007, art. 13, c. 3), per le Persone fisiche, ricorrendone i Requisiti, i Versamenti, agevolabili, danno diritto, ad una Detrazione IRPEF del 19%, non ad una deduzione. Per i Pagamenti, effettuati nel 2026, si applica l'art. 15, comma 1, del D.P.R. *ro* 917/1986: lettera e-bis per le spese scolastiche ammesse, nel limite annuo di 1.000 €, per Studente, e lettera i-octies per le erogazioni liberali, destinate, ad Innovazione tecnologica, edilizia scolastica o Ampliamento dell'Offerta formativa.
Per queste ultime, non opera il medesimo tetto di 1.000 €; restano gli altri limiti e condizioni di legge. I due regimi non sono cumulabili, secondo la disposizione applicabile. Si conservano Ricevute tracciabili e causali; anche l'assicurazione scolastica può rientrare, nelle spese di Istruzione ammesse. Dal 1° gennaio 2027 trovano applicazione l'art. 14, comma 1, lettere l) e cc), e gli artt. 376 e 377 del nuovo TUIR di cui al d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117. Conta l'anno solare del pagamento, con i Limiti reddituali e le, ulteriori, Condizioni fiscali vigenti.
La Tabella, di seguito, registrata, riepiloga le Voci e gli Importi complessivi, riportati, negli Atti dell'Istituto, con in Note, indicazioni, separata, da Premio effettivo, dalla Quota volontaria.

Descrizione/Destinazione	Ordine/Grado Scuola	Classi	Importo complessivo annuo
Premio assicurativo integrativo: Rimborso Costo documentato. Contributo per Ampliamento dell'Offerta Formativa: volontario	Infanzia, Primaria e Sec. I grado	Tutte le Classi	15,00 € complessive*
Premio assicurativo integrativo: Rimborso Costo documentato. Contributo per Ampliamento dell'Offerta Formativa: volontario	Secondaria II grado	Tutte le Classi	50,00 € complessive*
* Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria I grado, Premio [10.00 €] e Residuo volontario € [5,00 €]; Scuola Secondaria II grado, Premio [10,00 €] e residuo volontario [40,00 €].			

- **Allegato 1a**, ***Modello Richiesta Esonero Tasse scolastiche Secondaria di Secondo grado***
- **Allegato 1b**, ***Linee Guida Gestione Infortuni***

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE CON SEZIONI STACCATE IN S. SOFIA E S. DEMETRIO CORONE (CS) – SAN DEMETRIO CORONE (CS)

Il Dirigente scolastico
(Prof.ssa *Concetta Smeriglio*)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 c.2 D.L.gs n. ~~39/93~~ con originale agli Atti dell'Ufficio

Responsabile Istruttoria, Direttore sga Istituto, dr. *M. Scaramuzzo*
I. O., SAN DEMETRIO CORONE (Cs)_Codice Univoco d' Ufficio UF3W4T